

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012
337/2012/I**

**RILASCIO DELL'INTESA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER
L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2011 DELLA CASSA CONGUAGLIO
PER IL SETTORE ELETTRICO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

VISTI:

- il decreto legislativo 26 gennaio 1948 n. 98 (di seguito: decreto legislativo 98/1948);
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità);
- il decreto del Presidente della Repubblica 97/2003 "Regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" (di seguito: d.p.r. 97/2003);
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2003, n. 129/03 con la quale l'Autorità ha istituito presso la Cassa un apposito conto di gestione per la copertura degli oneri di funzionamento della medesima, denominato "Conto oneri per il funzionamento della Cassa"(di seguito deliberazione 129/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09, recante il "Nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico"(di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2010, PAS 19/10;
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2011, GOP 2/11, che approva il nuovo regolamento di contabilità della Cassa (di seguito: deliberazione GOP 2/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2011, GOP 45/11 con la quale l'Autorità ha nominato il Presidente e i Componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori della Cassa;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, n. 199/11 e, in particolare, l'Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2012, 14/2012/I con la quale l’Autorità ha rilasciato l’intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’approvazione del rendiconto finanziario 2010 della Cassa (di seguito: deliberazione 14/2012/I);
- la comunicazione del 16 maggio 2012, prot. 3133, prot. Autorità 15026, (di seguito: comunicazione 17 maggio 2012), con la quale la Cassa ha trasmesso il rendiconto consuntivo dell’anno 2011, approvato dal Commissario nella riunione del 23 aprile 2012;
- la comunicazione del Ragioniere Generale dello Stato pervenuta all’Autorità in data 11 luglio 2012, prot. Autorità 21205, in cui si richiede il parere di competenza dell’Autorità per l’approvazione del sopradetto consuntivo;
- la comunicazione della Cassa del 20 luglio 2012 prot. 4907, prot. Autorità n. 225113 (di seguito: comunicazione 20 luglio 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l’iter procedurale per l’approvazione del rendiconto della Cassa, ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 98/1948 e dell’articolo 7, comma 7.2 della deliberazione 22/07, prevede espressamente che il Ministero dell’Economia e delle Finanze acquisisca l’intesa dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 11, comma 1, della deliberazione GOP 64/09, l’Autorità, di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di gestione, provvede a determinare la struttura del bilancio di previsione e del relativo rendiconto consuntivo;
- il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario deve essere redatto in conformità al d.p.r. 97/2003 che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici non economici;
- l’intesa dell’Autorità deve riguardare in prima istanza se le spese di funzionamento siano in linea con i dati previsionali, in seconda istanza se le spese di funzionamento dichiarate a bilancio coincidano con le spese di funzionamento addebitate sul pertinente conto corrente bancario e in terza istanza la coerenza dei flussi finanziari inerenti i singoli conti di gestione;
- ai sensi dell’articolo 47.1, lettera k), della deliberazione 199/11, il conto oneri per il funzionamento della Cassa è alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale da tutti i conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa.

PRESO ATTO CHE:

- il Collegio dei Revisori, in data 23 aprile 2012, ha redatto la certificazione prevista dall’art. 47, del d.p.r. 97/2003 e ha certificato:
 - che i dati riportati nel rendiconto consuntivo dell’anno 2011 concordano con quelli riportati dalle scritture contabili;
 - che la Cassa ha correttamente effettuato le riduzioni in materia di contenimento della spesa ai sensi del Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno 2011, approvato dal Commissario nella riunione del 23 aprile 2012, trasmesso dalla Cassa con

comunicazione 17 maggio 2012, presentava alcune imprecisioni formali nella rappresentazione dei movimenti del conto di funzionamento;

- con la comunicazione 20 luglio 2012, la Cassa ha rettificato il prospetto relativo al conto di funzionamento e allegato la certificazione dell'istituto cassiere relativa alle rettifiche di valuta riportate nel rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno 2011;
- le spese di funzionamento riportate nel rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2011, sono in linea con il bilancio di previsione dell'esercizio 2011;
- le spese di funzionamento dichiarate a bilancio coincidono con le spese di funzionamento addebitate sul pertinente conto corrente bancario;
- la redazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2011 prevede:
 - l'inserimento nel rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario di una descrizione dettagliata delle anticipazioni e delle partite di giro effettuate nell'esercizio tra i conti correnti di gestione e tra i conti correnti di gestione e il conto di funzionamento;
 - il limitato utilizzo di partite di giro afferenti il conto di funzionamento.

RITENUTO CHE:

- il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 sia compatibile con le esigenze di veridicità e di comprensibilità dei dati;
- sussistano le condizioni per rilasciare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intesa dell'Autorità in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 della Cassa

DELIBERA

1. di rilasciare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intesa dell'Autorità in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Ragioniere Generale dello Stato per i seguiti di competenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it una volta approvato il Rendiconto finanziario 2011 della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni